

## ATTO SENATO 927 (già ATTO CAMERA 1416)

**RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196*****ART. 1 (Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)***

L'articolo contiene disposizioni dirette a garantire una più efficace e razionale programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo *per lo Sviluppo e la Coesione*.

In tale ottica, il **comma 1** riformula integralmente l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*), in ordine alle modalità di impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Le nuove disposizioni sono così riassumibili:

- la **lettera a)** del nuovo comma definisce le finalità dell'impiego delle risorse del Fondo, *e prevede altresì, con una modifica apportata in sede di conversione, che la dotazione finanziaria del Fondo deve essere impiegata, oltre che in in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027;*
- la **lettera b)** stabilisce che le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali assicurando, in tal caso, una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali o alle Regioni e Province autonome, sono imputate in modo programmatico, tenuto conto delle assegnazioni già disposte, con una o più delibere del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- le **lettere c) e d)** disciplinano gli "accordi per la coesione" tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR d'intesa con i Ministri interessati, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (relativamente agli interventi di competenza delle Amministrazioni centrali) ovvero i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome (con riferimento, invece, agli interventi di competenza di Regioni e Province autonome), con i quali individuare gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi. L'elaborazione dei suddetti Accordi con le Regioni o le Province autonome avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali *e con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027;*
- la **lettera e)** prevede che le risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 – 2027 vengano assegnate con delibera del CIPESS – adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR– a ciascuna Amministrazione centrale ovvero a ciascuna Regione o Provincia autonoma, sulla base degli "accordi per la coesione" in precedenza sottoscritti; con delibera del CIPESS, si provvede, altresì, all'assegnazione, a valere sulle disponibilità del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a);
- la **lettera f)** stabilisce che ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse può dare attuazione all'Accordo per la coesione successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, della delibera di assegnazione delle risorse, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a);



- ai sensi della **lettera g)**, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali, per particolari categorie di interventi, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo;
- alla **lettera h)**, si prevede che il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge del bilancio di previsione, presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027;
- Alla **lettera i)** viene illustrato il meccanismo di erogazione delle risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 – 2027 alle Amministrazioni stipulanti gli accordi per la coesione. In particolare, si prevede il trasferimento delle predette risorse, una volta assegnate, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione istituito presso la Ragioneria generale dello Stato all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (“*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*”). Successivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse così trasferite in favore delle Amministrazioni stipulanti gli accordi per la coesione ed effettua, in favore di queste, i pagamenti a valere sulle medesime risorse. Per far fronte a possibili carenze di liquidità, si prevede un apposito meccanismo di riassegnazione, ad interventi urgenti di titolarità di altra Amministrazione, delle risorse già assegnate, ma non ancora utilizzate dall'Amministrazione inizialmente assegnataria;
- la **lettera l)** prevede il trasferimento al Fondo di rotazione istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato delle altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate a diverso titolo nonché delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione.

Posto il carattere meramente ordinamentale del comma in esame, dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione, anche attraverso le seguenti risorse che si rendano disponibili, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti a legislazione vigente:

- le risorse destinate ad interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020;
- i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna Regione o Provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPESS, ai sensi della lettera e), sopra descritta;
- le risorse di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41).

Il suindicato comma 2 riveste natura programmatica, limitandosi a prevedere la possibilità di utilizzare, per gli interventi e le linee d'azione inseriti negli Accordi per la coesione, strumenti di finanziamento già in essere e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** illustra la procedura per la modifica degli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 178, L. 178/2020. In particolare, si prevede che l'eventuale modifica dell'accordo, laddove comporti un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate, ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera **del** CIPESS di assegnazione delle risorse, sulla base del Piano finanziario dell'Accordo, venga sottoposta all'approvazione del CIPESS; l'eventuale modifica del cronoprogramma degli interventi è consentita solo qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé o al soggetto attuatore dell'intervento. Il presente comma riveste natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione prevede la possibilità del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di avvalersi



– mediante la stipula di apposite convenzioni- di INVITALIA S.p.A. nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ai sensi dell’articolo 1, comma 178, legge n. 178 del 2020 nonché delle risorse a titolarità del medesimo Dipartimento nell’ambito della programmazione europea dei fondi strutturali relativi alle politiche di coesione.

Pertanto, ogni oneri derivanti dalla Convenzione potranno essere sostenuti con le risorse finanziarie del Fondo *per lo Sviluppo e la Coesione* 21 – 27 che saranno assegnate al Dipartimento per le Politiche di Coesione in analogia con la programmazione 14 – 20 che ha previsto un importo pari a 25 milioni di euro (Delibera Cipe nr. 77/2017) per la misura “Azioni di sistema” volta ad accelerare l’attuazione degli interventi definiti nell’ambito delle politiche di coesione. Inoltre, la Convenzione potrà essere finanziata con le risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ “Capacità per la coesione 2021-2027” approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023.

La quantificazione del fabbisogno che sarà oggetto, della specifica convenzione, sarà determinata sulla base di una specifica pianificazione delle attività e dei relativi costi, nonché la descrizione dei servizi erogati da Invitalia con particolare riferimento alle priorità di intervento per le quali si attivano le azioni di supporto tecnico operativo, in coerenza con le aree tematiche della nuova programmazione 2021-2027. Le “Azioni di supporto” riguardano in particolare:

- supporto alla predisposizione di proposte e valutazione della fattibilità degli investimenti, anche al fine di verificare la validità dei percorsi di finanziamento, la coerenza dei cronoprogrammi di spesa, le modalità di attuazione e le soluzioni di accelerazione;
- svolgimento di attività tecniche ed amministrative di progettazione degli interventi;
- svolgimento degli adempimenti di stazione appaltante per l’affidamento di servizi (di progettazione, di verifica, di collaudo e sicurezza dei cantieri, etc.) e di lavori;
- gestione di tutte le attività correlate all’intervento e dei relativi strumenti di attuazione, come quelli del contratto istituzionale di sviluppo o di altri strumenti, convenzioni e accordi funzionali alla realizzazione dell’investimento;
- gestione degli adempimenti necessari al monitoraggio degli investimenti.

Il **comma 5** modifica la procedura per l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al primo periodo dell’articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, eliminando la necessità della previa delibera del CIPRESS su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prevedendo che il relativo utilizzo avvenga nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020. Anche il predetto comma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***ART. 2 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 –2027)***

L’articolo in esame, con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 – 2027, stabilisce, al **comma 1**, che le risorse assegnate dal CIPRESS per la realizzazione degli accordi per la coesione, sono trasferite su richiesta dell’Amministrazione assegnataria e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, mediante il riconoscimento di anticipazioni, l’effettuazione di pagamenti intermedi, e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma di interventi. In casi particolari la delibera *del* CIPRESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento.

Il **comma 2** prevede che entro ciascun anno finanziario, per ciascun Accordo per la coesione, viene erogata, *anche in più soluzioni*, un’anticipazione pari al 10% del piano finanziario annuale indicato nell’Accordo, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel sistema nazionale di monitoraggio di cui all’articolo 4 *del presente*



*decreto*, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli Accordi per i quali sono erogate.

Al **comma 3** è previsto che ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenti apposita domanda di rimborso delle spese sostenute a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, **sulla base delle spese sostenute dai beneficiari**. In caso di erogazione dell'anticipazione, le richieste di rimborso da parte delle Amministrazioni possono essere chieste soltanto qualora le spese fino a quel momento sostenute **dai beneficiari** per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo risultino non inferiori alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione.

Il **comma 4**, nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione assegnataria delle risorse, del cronoprogramma di spesa annuale previsto per l'attuazione dell'Accordo, prevede il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178, **alinea, primo periodo**.

Il **comma 5** onera le Amministrazioni assegnatarie delle risorse di provvedere al costante aggiornamento del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'art. 4, alla trasmissione al Dipartimento per le politiche di coesione, almeno semestralmente, di una relazione, relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'Accordo per la coesione con l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma.

Il **comma 6** stabilisce che il definanziamento degli accordi per la coesione è disposto, entro il 31 marzo di ciascun anno, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, all'esito dell'istruttoria svolta sui dati risultanti del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 e del contenuto delle relazioni semestrali di cui al comma 5, dal Dipartimento per le politiche di coesione.

Il **comma 7** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione, nell'ipotesi in cui le Amministrazioni assegnatarie delle risorse non adempiano all'obbligo di costante aggiornamento del sistema nazionale di monitoraggio e di trasmissione della relazione semestrale, assegni alle Amministrazioni medesime un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni, per consentirne l'adeguamento. In caso di infruttuoso decorso del predetto termine, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione alle quali non siano stati inseriti i dati nel sistema nazionale di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare anche tutti gli interventi e le linee d'azione inserite nell'accordo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli stessi.

Il presente articolo riveste carattere ordinamentale, limitandosi a definire le modalità di trasferimento delle risorse e, pertanto, dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 3 (Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)**

L'articolo in esame, al **comma 1**, al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché allo scopo di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche



amministrazioni, stabilisce che le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo *per lo* sviluppo e *la* coesione programmazione 2021 – 2027, attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

L'articolo in esame riveste mero carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***ART. 4 (Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio)***

L'articolo reca disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse destinate alle politiche di coesione.

In particolare, il **comma 1**, prevede che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali ed europee per la coesione del periodo di programmazione 2021 – 2027 rendano disponibili nel sistema informatico ReGiS i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, **il relativo** Codice Identificativo Gara (CIG).

Il **comma 2** prevede che, nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le specifiche modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi.

Il **comma 3**, stabilisce che, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie **nonché** del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tenga conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico ReGiS.

Il **comma 4** stabilisce che, **fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3**, l'omessa, inesatta o incompleta alimentazione del sistema informatico ReGiS (di cui al comma 1) da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.

L'articolo in esame riveste carattere meramente ordinamentale, limitandosi a individuare la procedura che le Amministrazioni titolari di risorse per la coesione nazionali o europee devono seguire per alimentare il sistema nazionale di monitoraggio delle risorse; dallo stesso non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***ART. 5 (Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione)***

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione. Nel dettaglio prevede che i documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, siano pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione ([www.opencoesione.gov.it](http://www.opencoesione.gov.it)) già istituito e gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, si prevede la pubblicazione sul medesimo portale dei dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti **nei sistemi informatici del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**. All'attuazione delle disposizioni si provvede, per espressa



previsione normativa, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 6 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)**

L'intervento normativo introduce disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo.

Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali. In particolare:

- viene aggiunta alla fine del comma 1 del citato art. 6 la previsione volta a consentire la stipulazione dei "contratti istituzionali di sviluppo" per la realizzazione di interventi di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza *europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*. In deroga a tale previsione si dispone che i contratti di sviluppo possano prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie.
- il comma 6 dell'articolo 6 disciplina l'inerzia o l'inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma prevedendo, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, che il Governo eserciti il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. La modifica introdotta dispone che il potere sostitutivo del Governo sia attuato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegni al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società a controllo o a partecipazione pubblica anche quotate, *in house* o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

Il **comma 2** modifica l'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", disponendo che con delibera *del* CIPRESS siano individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tutti gli interventi (non più limitatamente agli interventi infrastrutturali, come attualmente previsto) ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo e a quelli sottoposti a commissariamento governativo.

Posto il carattere meramente ordinamentale *dei commi 1 e 2, dagli stessi* non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***Il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, prevede che, in relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati***



*bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura.*

*Si prevede, inoltre, che in tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento.*

*La disposizione ha l'obiettivo di armonizzare le regole di cumulabilità degli incentivi concessi dal meccanismo dei Certificati bianchi con le regole già vigenti per altri strumenti nazionali disponibili.*

*In particolare, tale approccio consente, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di ripartire l'onere dei sussidi tra le varie fonti di finanziamento. Inoltre, consente, proprio per il tramite del meccanismo dei Certificati bianchi, di condurre sulle progettualità incentivate un attento monitoraggio degli effetti energetici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal PNIEC.*

*Il comma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che i Certificati bianchi trovano copertura sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas.*

#### **ART. 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)**

L'articolo 7 disciplina la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.

Il **comma 1**, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, **dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, **dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici** nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati **nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome.**

Il **comma 2** individua le funzioni della Cabina di regia. In particolare:

- esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;
- approva il Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI);
- approva, in coerenza con il PSNAI, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse **nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse** europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare su **tali risorse, con l'indicazione dei** cronoprogrammi e **dei** soggetti attuatori **nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;**



- monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
- svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

Il **comma 3** prevede che la Cabina di regia approvi un documento programmatico, denominato “Piano strategico nazionale delle aree interne” (PSNAI) che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione, della mobilità, ***ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità*** e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. ***Si prevede, altresì, che con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI, ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione.***

Il **comma 4** dispone che l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne ***di cui al comma 2, lettera c)*** è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi ***soggetti*** istituzionali interessati, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro, e con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 5** prevede che la Cabina di regia, al fine di svolgere le proprie funzioni, acquisisca dagli enti e dai soggetti attuatori ***i dati risultanti dai*** monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 6** prevede, infine, che la Cabina di regia, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalga del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche ***lo svolgimento delle*** funzioni di segreteria tecnica.

All’attuazione delle disposizioni del presente articolo, volte a prevedere il funzionamento della Cabina di regia, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### ***ART. 8 (Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa)***

L’articolo contiene disposizioni urgenti per fronteggiare la grave situazione socio-economica nell’isola di Lampedusa, conseguente all’eccezionale afflusso di ***stranieri*** provenienti dai Paesi del Mediterraneo, prevedendo che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Regione siciliana, predisponga un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade ed altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, e di deposito di carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di edifici esistenti.

Il piano degli interventi di cui al primo periodo tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con istruttoria svolta



dalle Amministrazioni di cui al primo periodo, può essere prevista la rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione.

Il piano complessivo degli interventi identificati dal Codice unico di progetto (CUP), viene approvato con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; **con delibera del CIPESS sono altresì** assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di spesa di euro 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso, nonché stabiliti i casi e le modalità di revoca delle risorse medesime.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del piano complessivo degli interventi.

Quanto agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività di stazione appaltante da parte di INVITALIA S.p.A. gli stessi trovano copertura nel contributo complessivamente riconosciuto al Comune di Lampedusa e Linosa, che costituisce limite di spesa, come determinato nella delibera del CIPESS e comunque nel limite massimo del 2% dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 nel limite complessivo suindicato.

Il **comma 2** prevede che le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.

Il **comma 3** prevede che, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza.

Al **comma 4** viene chiarito che gli interventi previsti al comma 3 sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e che alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.

Quanto, invece, agli interventi di cui al citato articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, il finanziamento è assicurato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, richiamato dall'articolo 5 – bis, comma 1, del citato decreto – legge n. 20 del 2023.

Il **comma 5** prevede l'applicazione, nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, della disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, nonché delle disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli da 17 a 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il **comma 6**, al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, prevede, alla **lettera a)**, che, sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della regione siciliana attrezzati per lo smaltimento, ai sensi dell'articolo 140, comma 8, del **codice dei contratti pubblici, di cui al** decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'affidamento diretto è ammesso, sino al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di **spesa di** un milione di euro. Sul punto si precisa che si tratta di un intervento che autorizza– in via eccezionale e sino al



31 dicembre 2023 – in forza di una valutazione ex ante fatta dal legislatore circa la ricorrenza dei presupposti d’urgenza, l’utilizzo della procedura di “somma urgenza” disciplinata dal codice dei contratti pubblici. La disposizione, dunque, si limita all’aspetto ordinamentale e non ha riflessi di carattere finanziario in quanto non potrà che essere attuata nel limite delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Inoltre, alla **lettera b)** del medesimo comma 6, si stabilisce che gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione di tali interventi sono individuate in via definitiva aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

Il **comma 7** reca disposizioni di semplificazione riguardo alle valutazioni di incidenza con la riduzione dei termini. In particolare, con riferimento agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 6, lettera b), ove gli stessi rientrano in siti **compresi nella** rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa in 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all’autorità competente un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di conclusioni negative delle valutazioni di incidenza, può essere applicato quanto previsto dal comma 5.

Il **comma 8** prevede che gli interventi previsti dal comma 7, in relazione ai quali sono ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrante, possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;
- b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 sono di carattere ordinamentale, recando semplificazioni di tipo procedurale, e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 8-bis. (Strutture strategiche per l’area centro-meridionale della Sicilia)**

*L’articolo 8-bis, inserito in sede di conversione, prevede che, al fine di promuovere un adeguato sviluppo economico, sociale e turistico dell’area centro-meridionale della Sicilia comprendente la provincia di Agrigento, la medesima provincia, d’intesa con la Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell’aeroporto di Agrigento, corredato dell’analisi costi-benefici, ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell’opera e delle infrastrutture ad essa collegate.*

*Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendosi espressamente che le Amministrazioni interessate provvedono all’elaborazione del*



*suddetto progetto e della relativa analisi costi-benefici con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**ART. 9 (Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)**

L'articolo reca, al **comma 1**, la definizione di Zona Economica Speciale.

Il **comma 2** prevede l'istituzione della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, denominata "ZES UNICA" comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che, dal 1° gennaio 2024, sostituirà le attuali Zone economiche speciali, istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (*"Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"*). Gli effetti finanziari connessi all'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, in sostituzione delle vigenti otto Zone economiche speciali, sono disciplinati negli articoli a seguire: art. 10 (Organizzazione della ZES unica); art. 12 (portale web della ZES unica); art. 13 (sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES), art. 16 (credito di imposta ZES unica).

**ART. 10 (Organizzazione della ZES unica)**

L'articolo definisce l'organizzazione della governance della nuova ZES unica.

Il **comma 1** prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ZES, cui sono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, **dal Ministro per lo sport e i giovani**, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, **dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno di **ciascuna riunione**, nonché dai Presidenti delle regioni del Mezzogiorno sui territori delle quali si estende la nuova ZES, **dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato**. Alle riunioni della Cabina possono essere invitati, nella qualità di osservatori, i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e i portatori di interesse collettivi o diffusi. Dalla partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione prevede espressamente l'esclusione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia viene svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, con riguardo all'istituzione e al funzionamento della Segreteria tecnica, si evidenzia che, in relazione all'attività di coordinamento svolta dalla Struttura di missione di cui al comma 2, i relativi oneri sono già stati considerati ai fini della quantificazione degli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della citata Struttura, come quantificati nel comma 11.

Il **comma 2** istituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Struttura di missione per la ZES, posta alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR. La Struttura, al cui vertice è posto un coordinatore, è articolata in due direzioni generali, a loro volta suddivise in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.



Il **comma 3** elenca i compiti e le funzioni attribuite alla nuova Struttura di missione. *In sede di conversione è stato, altresì, precisato che la citata Struttura svolge anche compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica.*

Il **comma 4** individua le unità di personale di cui si compongono la Struttura di missione:

- 3 unità dirigenziali di livello generale, costituite dal coordinatore e da una unità per ciascuna delle due direzioni generali;
- 4 unità dirigenziali di livello non generale;
- 60 unità di personale non dirigenziale, delle quali:
  - 30 unità sono individuate tra il personale dell'Agenda per la coesione territoriale già trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13;
  - 30 unità sono individuate tra il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche) od anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero, ancora, da personale non appartenente alla pubblica amministrazione (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999), il cui trattamento economico, in tal caso, è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico; all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario;
- un contingente di esperti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (“*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”), per i quali è contestualmente fissato un compenso massimo annuo pari ad euro 50.000 (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico) ed un limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto *anche* da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

Il **comma 5** rimette ad un apposito d.P.C.M., da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei seguenti aspetti:

- organizzazione, anche territoriale, della Struttura di missione;
- competenze degli uffici di dirigenziali
- la data a partire dalla quale le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari sono trasferite alla Struttura di missione ZES.

Il **comma 6** per assicurare la tempestiva attuazione dei progetti del PNRR relativi all'infrastrutturazione della ZES Unica, prevede che la Struttura di missione, fino al 31 dicembre 2026, possa assumere le funzioni di stazione appaltante, con potere di provvedere, anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.



Il **comma 7** dispone che la Struttura di missione, ai fini dell'espletamento delle funzioni ordinarie di cui al comma 3, e quelle di stazione appaltante di cui al comma 6, possa avvalersi del supporto di Invitalia, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 8** dispone, a decorrere dalla data individuata con il d.P.C.M. di organizzazione della Struttura di cui al comma 5, la cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari per le ZES nominati ai sensi del decreto-legge n. 91/2017. A decorrere dalla medesima data viene disposta l'automatica cessazione anche degli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del d.P.C.M. *nel sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale cessano automaticamente alla data indicata nel DPCM di cui al comma 5, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

Il **comma 9**, prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i Commissari straordinari per le ZES trasmettano, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

I commi da 8 a 10 dettano disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 10** dispone l'abrogazione del comma 3, dell'art. 50, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (*"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*), che dispone l'assegnazione, in via temporanea alle Amministrazioni centrali, di trenta unità di personale di livello non dirigenziale trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale trasferimento era volto al rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il predetto contingente di personale resta nella disponibilità della Presidenza del Consiglio con oneri già coperti a legislazione vigente.

Il **comma 11** quantifica in complessivi euro **8.250.579** per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 i costi relativi all'istituzione e al funzionamento della Struttura di missione, come discendenti dalle previsioni di cui ai commi **da 2 a 7**.

All'uopo si precisa che ai fini della quantificazione degli oneri e del fabbisogno finanziario conseguente:

- sono state considerate esclusivamente le unità di personale di livello dirigenziale e le unità di personale di livello non dirigenziale diverse da quelle già trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 50 del decreto – legge n. 13 del 2023 (da adibire obbligatoriamente allo svolgimento dell'attività della Struttura di missione) ed assumendo, prudenzialmente, che le unità di personale non dirigenziale sia estraneo alla pubblica amministrazione;
- le spese di funzionamento sono state determinate applicando agli oneri relativi al personale, come sopra determinato e comprensivo degli oneri relativi al conferimento degli incarichi agli esperti, una percentuale pari al 30%, stante l'elevato numero di missioni che il personale della Struttura di missione dovrà annualmente effettuare sul territorio nazionale e le esigenze anche logistiche derivanti dall'istituzione della Struttura di missione;
- le spese relative alle eventuali convenzioni per il supporto tecnico-operativo da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. sono state quantificate sulla base dei criteri indicati nel prospetto di seguito riportato:



Profilo esperto*	N. unità	Tot. gg/uu anno	Costo orario/u	Costo g/u (8 ore)	Tot.
PM	1	160	134	1.074	171.904,00
Senior	2	400	93	740	296.000,00
Middle	2	400	65	523	209.280,00
Junior	3	600	50	398	239.040,00
<b>Tot. (parziale)</b>	<b>8</b>	<b>1.560</b>			<b>916.224,00</b>
Costi generali (25% costi personale)					229.056,00
IVA (22%)					251.961,60
Missioni (IVA INCLUSA)					16.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>1.413.241,60</b>
* Per l'individuazione dei parametri dei profili degli esperti (PM, Senior, Middle, junior) sono stati presi i livelli professionali operanti in Invitalia riferiti a Dirigenti, 1 Liv. Quadro Fascia A, 1 Liv. Quadro Fascia B e 2 Liv. che solitamente sono utilizzati da Invitalia stessa nel corso dell'attuazione dei progetti					

Nella sottostante tabella sono indicati gli oneri complessivamente considerati

	numero	costo unitario	Costo totale annuo
Dirigente I° fascia	3	313.051,19 €	939.153,57 €
Dirigente II° fascia	4	176.576,08 €	706.304,32 €
Funzionario cat. A (diverso dal personale di cui all'art. 50 del D.L. n. 13 del 2023) costo medio	30	89.442,10 €	2.683.263,00 €
Esperti		50.000,00 €	700.000,00 €
Spese funzionamento e formazione (30% oneri di personale)			1.508.616,27 €
Spese convenzioni			1.413.241,60 €
<b>Manutenzione evolutiva portale web e sportello unico</b>			<b>300.000,00 €</b>
<b>Totale</b>			<b>8.250.578,76 €</b>

Dal punto di vista finanziario, agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro **8.250.579 annui dal 2024 al 2034**, si provvede mediante utilizzo di **quota parte** delle risorse **rivenienti** dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), a cui corrisponde l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 7 – quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 e concernente il finanziamento delle Strutture di supporto degli attuali Commissari Zes e delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale a supporto dei medesimi.

Il **comma 12** modifica l'art. 5 bis, comma 1, del D.L. n. 91/2017, in materia di autorizzazione unica al fine di precisare che sono dichiarate di pubblica utilità indifferibili e urgenti non le opere per la realizzazione di "progetti infrastrutturali" da attuare nelle ZES, bensì le opere per la realizzazione di "progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche". La disposizione riveste mero carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ART. 11 (Piano strategico della ZES unica)**

L'articolo in commento disciplina il Piano strategico della ZES Unica.



Il **primo comma** prevede che il Piano strategico, di durata triennale, definisca anche in coerenza con il PNRR *e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale*, la politica di sviluppo della ZES unica individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES, *ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica*, e le modalità di attuazione. *Si prevede inoltre che una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.*

Il **comma 2** dispone che il Piano strategico viene predisposto dalla Struttura di missione di cui all'art. 10, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate, *e che alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.*

Il **comma 3** prevede che il Piano strategico è approvato con apposito d.P.C.M., su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle imprese e del made in Italy, e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'art. 10, comma 1.

*Il comma 3-bis, inserito in sede di conversione, prevede la possibilità di istituire, all'interno della ZES unica, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. Si prevede, altresì, che la perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.*

*Si fa presente che l'articolo 243 e seguenti del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (CDU), prevedono effettivamente la possibilità per gli Stati membri di istituire "zone franche" intercluse all'interno del territorio doganale. È bene segnalare, però, che l'introduzione di merci all'interno di una delle suddette zone franche non può comportare alcun vantaggio tributario ma ha, come unica conseguenza, la sospensione dei tributi gravanti in attesa che venga data alle merci una destinazione doganale definitiva; ciò, sostanzialmente, al pari di quanto accade introducendo merci in un comune deposito doganale o vincolando le stesse ad un regime sospensivo di altro tipo.*

*In considerazione di siffatte disposizioni, quindi, una zona franca doganale interclusa può essere, nei fatti, istituita in qualsiasi area del territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che tale area sia o meno ubicata all'interno di una ZES.*

*La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non innova rispetto alla normativa vigente.*

*Il comma 3-ter, inserito in sede di conversione, dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*



**ART. 12 (Portale web della ZES unica)**

Il **comma 1** prevede l'istituzione, presso la Struttura di missione di cui all'art. 10, comma 2, del portale web della ZES unica.

Il **comma 2** disciplina le informazioni che il portale deve contenere inerenti tutti i dati sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES. Prevede inoltre che il portale deve garantire **l'accesso** allo sportello unico digitale ZES di cui all'art. 13.

Il **comma 3** prevede che il fabbisogno finanziario per la realizzazione del portale web, stimato in 300.000 euro, è posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027, attraverso l'ammissione a finanziamento di uno specifico progetto.

L'importo pari a 300.000 euro è stato definito, in via prudenziale, sulla base dei dati finanziari relativi alla realizzazione di sistemi analoghi.

Quanto alle spese di manutenzione dello stesso, si evidenzia che le stesse sono già state considerate ai fini della quantificazione nell'articolo 10, comma 11, degli oneri derivanti dal funzionamento della Struttura di missione ZES.

**ART. 13 (Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES)**

Il **comma 1** provvede all'istituzione presso la Struttura di missione di cui all'art. 10, comma 2, dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive e per l'attività edilizia nella ZES unica (denominato "S.U.D. ZES") nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che svolge, nel caso di procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo **14 del presente decreto**, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il **comma 2** delinea le funzioni attribuite allo sportello unico, in relazione:

- **ai procedimenti amministrativi inerenti alle** attività economiche e produttive di beni e servizi ed a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- **ai procedimenti amministrativi riguardanti** interventi edilizi **produttivi**, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- **ai procedimenti amministrativi riguardanti** la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Al **comma 3** è previsto che lo sportello unico S.U.D. ZES operi secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria procedimentale. **Il medesimo comma 3 prevede che, nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate: con riferimento alle attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e del d.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; con riferimento alle attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che le trasmettono immediatamente agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto.**

**Relativamente all'incremento delle attività poste a carico degli sportelli unici digitali di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge n. 91 del 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si evidenzia che esso non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, ai fini della quantificazione degli oneri per la realizzazione del nuovo Sportello**



*unico digitale della ZES unica, si è tenuto conto della necessità di effettuare interventi tecnologici di sviluppo sia del Portale “ImpresaInUnGiorno”, unico punto di accesso (nazionale e europeo) a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, che dello Sportello Unico telematico del sistema camerale, finalizzati all'estensione dell'architettura in essere con l'integrazione del nuovo Sportello Unico digitale appositamente realizzato per la ZES Unica.”*

Il **comma 4** prevede che la copertura finanziaria per la realizzazione dello sportello unico, i cui oneri sono stimati in euro **3.500.000 nell'anno 2024**, sia posta a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027.

Ai fini della quantificazione dei citati oneri, si è tenuto conto in via prudenziale della necessità di effettuare interventi tecnologici di sviluppo sia del Portale “ImpresaInUnGiorno”, unico punto di accesso (nazionale e europeo) a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, che lo Sportello Unico telematico del sistema camerale, finalizzati all'estensione dell'architettura in essere con l'integrazione del nuovo Sportello Unico digitale appositamente realizzato per la ZES Unica. Tutte le attività di carattere tecnologico dovranno essere per quanto necessario conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2021 al fine di assicurare l'interoperabilità con gli Enti terzi coinvolti nel procedimento e l'accessibilità ai dati.

In questo contesto, il Sistema Camerale contribuirà alla realizzazione dell'estensione dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica all'interno della piattaforma telematica "ImpresaInUnGiorno" nella cui implementazione il DPR 160/2010 gli ha conferito una duplice responsabilità, in quanto owner della creazione ed aggiornamento di [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) quale unico portale di accesso nazionale ed europeo a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, in relazione alla vita d'impresa, ed in quanto chiamato in causa nell'assistere i singoli Comuni, responsabili della creazione del SUAP, allo scopo di rendere operativo lo Sportello Unico per le Attività Produttive, fornendo anche agli stessi una piattaforma informatica di front-office standard e disponibile a livello nazionale. Inoltre, al fine di rendere disponibile la documentazione amministrativa agli Enti Locali e alle altre amministrazioni coinvolte, il sistema camerale renderà accessibili le autorizzazioni rilasciate dalla ZES Unica all'interno del fascicolo informatico di impresa.

Il fabbisogno finanziario per la implementazione e realizzazione dei sistemi viene posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027 attraverso l'ammissione a finanziamento di uno specifico progetto.

L'importo pari a **3,5 milioni di euro** è stato definito sulla base dei dati di budget di precedenti progetti per la realizzazione di sistemi analoghi e tiene conto anche degli eventuali oneri connessi alle attività di accompagnamento in favore delle Amministrazioni titolari dei SUAP, da espletarsi nella fase di avvio dello sportello unico e consistenti in specifiche iniziative di affiancamento e formazione degli operatori, quantificati in **euro 300.000,00**.

Di seguito si evidenziano le principali voci di costo per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi:

<b>Voci di costo</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
- Direzione e coordinamento per la realizzazione dei sistemi	180.000,00 €	6%
- Analisi, progettazione, implementazione, realizzazione e testing dei sistemi informativi	1.700.000,00 €	53%
- Definizione della strumentazione di analisi ed informazione economica sulla ZES Unica basata sulla georeferenziazione	790.000,00 €	25%
- Monitoraggio e valutazione	360.000,00 €	11%



- Comunicazione e disseminazione	170.000,00	5%
	€	
<b>Totale</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	€	

Quanto alle spese di manutenzione dello sportello unico, si evidenzia che le stesse sono già state considerate ai fini della quantificazione nell'articolo 10, comma 11, degli oneri derivanti dal funzionamento della Struttura di missione ZES.

#### **ART. 14 (Procedimento unico)**

L'articolo in esame introduce il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica per l'avvio delle attività produttive all'interno dell'area della ZES unica

Il **comma 1** stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, nonché in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto – legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto – legge 10 agosto 2023, n. 104, **convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, in materia di disciplina del commercio**, viene previsto che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica – non soggetti a SCIA **di cui gli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo** – sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata – in base alla procedura analiticamente descritta al successivo articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di VIA. L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

Al **comma 2** si prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica, **purché relativi ai settori contemplati nel Piano strategico della ZES unica**, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Al **comma 3** si precisa che nell'ambito del procedimento unico non è consentito il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

Il **comma 4** prevede **la facoltà, per ciascuna** Regione ricompresa nell'area della ZES unica, di trasmettere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, **una o più proposte** di protocollo o **di** convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali, **rimanendo, comunque, salvi i livelli ulteriori di semplificazione previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di competenza**. Tale proposta è approvata dalla Cabina di regia.

L'articolo riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**ART. 15 (Autorizzazione unica)**

La disposizione in esame, in continuità con la disposizione precedente, illustra nel dettaglio i contenuti e le funzioni dell'autorizzazione unica e ne descrive compiutamente il procedimento di rilascio.

Al **comma 1**, a tal fine, viene stabilito che **coloro** che intendano avviare attività produttive ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica sono **tenuti** a presentare apposita istanza allo Sportello unico S.U.D. ZES, corredata della relativa documentazione ed eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti il compimento della necessaria istruttoria tecnico-amministrativa.

Il **comma 2**, poi, precisa che dell'avvenuta presentazione dell'istanza è rilasciata al soggetto richiedente, in via telematica, apposita ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza, conformemente a quanto disposto dall'art. 18-bis, primo periodo, l. n. 241/1990.

Il **comma 3** disciplina l'ipotesi della richiesta di un eventuale supplemento istruttorio, stabilendo che, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, lo Sportello unico S.U.D. ZES può – previa richiesta delle amministrazioni competenti – richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di consentire al soggetto istante di far fronte alla richiesta di integrazione, è attribuita a questi la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, infine, la domanda si intende respinta.

Il **comma 4**, prevede che, entro tre giorni **lavorativi** dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis, l. n. 241/1990.

Contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 14 - quinquies, l. n. 241/1990. In ogni caso, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che, alternativamente:

- non abbiano partecipato alla riunione;
- pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione;
- abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

Inoltre, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Il **comma 5** precisa il contenuto della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che:

- sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto;
- ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento;
- comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Il **comma 6** disciplina la peculiare ipotesi in cui il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale (c.d. "PAUR"). In tal caso alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente è sempre prevista la partecipazione di un rappresentante della Struttura di Missione ZES. Qualora in sede di Conferenza emergano valutazioni contrastanti tra amministrazioni che abbiano condotto ad un diniego dell'autorizzazione,



si prevede che il Coordinatore della Struttura di Missione ZES possa chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti; i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede l'inserimento della questione all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine, al fine di raggiungere l'intesa. A fini acceleratori, è previsto che l'intera procedura debba svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.

Il **comma 7** estende l'applicabilità della disciplina dell'autorizzazione unica introdotta dall'articolo 15 anche **ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di progetti di iniziativa privata**, la Struttura di Missione ZES provvede a trasmettere, entro tre giorni dalla ricezione, **tramite lo Sportello unico digitale S.U.D. ZES**, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, convoca la conferenza di servizi e rilascia l'autorizzazione unica. **Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, è, invece, l'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, una volta acquisita, direttamente, l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprensiva dei relativi codici CUP, provvede a convocare la conferenza di servizi – tenendone informata, tramite lo Sportello unico digitale S.U.D. ZES, la Struttura di missione ZES – e a rilasciare l'autorizzazione unica.** Alla conferenza di servizi **indetta dall'Autorità di sistema portuale** partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia **fatto constare** il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, si prevede che il Coordinatore della Struttura di Missione ZES possa chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Il **comma 8** differisce dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 10, comma 8, del decreto – legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativa agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8 - bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

**Il comma 8-bis, inserito in sede di conversione, espressamente esclude dall'ambito di applicazione del procedimento autorizzatorio e dell'autorizzazione unica gli interventi, da realizzare all'interno dell'area della ZES unica, di posa in opera di reti di comunicazione elettronica.**

La disposizione presenta carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ART. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica)**

Nelle more dell'esercizio della delega al Governo per la revisione del sistema tributario, di cui all'articolo 1, della dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante *“Delega al Governo per la riforma fiscale”*, e in coerenza con i principi e i criteri direttivi specifici di cui e all'articolo 9, comma 1, lett.



i), della citata legge, in materia di sviluppo economico del Mezzogiorno, l'articolo in esame introduce, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e per l'anno d'imposta 2024, il credito di imposta per la ZES unica.

In particolare, il credito di imposta riguarda gli investimenti nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Le principali modifiche rispetto alla vigente misura relativa al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, in scadenza al 31 dicembre 2023, sono le seguenti:

- razionalizzazione, trasformando le diverse Zone Economiche Speciali in una unica "ZES" (con il superamento della perimetrazione ZES);

- potenziamento, innalzando le attuali intensità di aiuto ai massimi concedibili utilizzando i più favorevoli massimali ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale 2021-2027 oggi in vigore; nel contempo si prevede l'introduzione di una taglia minima degli investimenti agevolabili, attualmente non prevista nella norma vigente, pari a 200.000 euro, e di una taglia massima degli investimenti agevolabili pari a 100 milioni di euro, senza distinzioni in base alle dimensioni d'impresa; la taglia massima corrisponde all'importo attualmente previsto per le ZES (100 milioni di euro) e comporta un incremento dei limiti massimi attualmente previsti per il credito d'imposta nel Mezzogiorno per ciascun progetto di investimento (3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese);

- estensione alla ZES unica della impostazione (agevolazione fiscale automatica, utilizzabile in compensazione) già adottata dal 2016 per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, sia considerando l'ampio gradimento delle imprese per uno strumento consolidato e di cui è nota l'operatività, sia in linea con indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in qualità di valutatore indipendente (ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato) della misura credito Mezzogiorno, che ha rilevato l'efficacia in termini di incremento delle immobilizzazioni materiali, credito accordato e occupazione nel documento "Valutazione dell'impatto del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nel periodo 2016-2020". In aggiunta, si prevede di estendere gli interventi agevolabili all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, fermo restando che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il riconoscimento dell'agevolazione alle imprese beneficiarie è vincolato al mantenimento della loro attività nelle aree d'impianto ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza di obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti.

Inoltre, l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. **Con particolare riferimento al settore dei trasporti, l'esclusione di tale comparto dall'applicazione del credito d'imposta ZES unica contempla, tuttavia, un'eccezione, prevista in sede di conversione, per i soggetti operanti nei particolari settori del magazzino e del supporto ai trasporti, come attualmente previsto per le ZES esistenti. Ciò, tra l'altro, è coerente con quanto previsto dall'articolo 199, comma 5, del decreto - legge n. 34 del 2020, relativamente al credito d'imposta "Beni strumentali Mezzogiorno", che espressamente estende l'applicazione del beneficio anche ai settori del magazzino e supporto ai trasporti.** Inoltre, non applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di



scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Il credito d'imposta, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito ed è riconosciuto nel limite complessivo di spesa come definito all'esito del procedimento di cui al comma 6.

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito d'imposta in questione è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ai fini della quantificazione degli oneri economici derivanti dall'istituzione del credito di imposta, si evidenzia che il comma 1 prevede che detto credito di imposta venga riconosciuto nel limite delle risorse europee e nazionali della politica di coesione disponibili ed individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le Amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

L'entità delle risorse disponibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, come risultante dalla predetta ricognizione, verrà determinata con apposito decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, e costituirà il limite di spesa della misura. Con il medesimo decreto verranno inoltre *definiti* le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

#### **ART. 17 (Disposizioni in materia di investimenti)**

Il **comma 1** prevede che il termine per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli Enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico è fissato, per l'anno 2023, in 130 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso *nel* sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma in esame è di carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** stabilisce che, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente, *la società* SACE S.p.A., relativamente alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato, ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 76/2020 e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269/2003, possa ricorrere, operando secondo adeguati *criteri* prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere



sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160/2019, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge n. 269/2003.

Il **comma 3** prevede che SACE dà comunicazione del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 1 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito *dalla medesima* SACE e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito.

Il **comma 4** prevede che gli eventuali proventi *rivenienti* dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati, a seconda dei casi, al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che circoscrive al portafoglio di garanzie su cauzioni rilasciate al 31 dicembre 2023, la possibilità di ricorrere a strumenti e tecniche di riassicurazione / controgaranzia, in ogni caso entro il limite massimo di impegni, autorizzati annualmente dalla Legge di Bilancio, per entrambi gli schemi, rispettivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 421, e articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

*Il comma 5-bis, inserito in sede di conversione, modifica l'ambito di applicazione territoriale degli interventi da finanziare con le risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e già allocate sul capitolo 3128 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, gestito dalla Direzione generale USSRI, ai sensi dell'articolo 1, comma 694, della legge n. 197 del 2022, escludendo il limite delle aree comprese tra i SIN ex SLOI ed ex Carbonchimica.*

*In particolare, viene previsto che tali risorse possano essere utilizzate anche per un intervento di progettazione di natura specialistica – e relative attività connesse – sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della Provincia autonoma di Trento.*

*Allo stato attuale, le risorse non sono state impegnate né trasferite alla Provincia di Trento, in attesa di una modifica normativa nel senso indicato dalla disposizione in argomento, che ne allargasse gli ambiti di impiego; pertanto, lo stanziamento risulta interamente disponibile e non vincolato da impegni già assunti.*

*Le risorse saranno trasferite alla Provincia autonoma di Trento nel rispetto delle indicazioni già fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.*

*La quantificazione delle risorse da destinare, rispettivamente, alla finalità della progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici e alla nuova finalità dell'intervento di progettazione in parola verrà operata dalla Provincia di Trento in sede di programmazione delle medesime risorse. In ogni caso, alla copertura di eventuali oneri finanziari ulteriori rispetto alle risorse già autorizzate dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 197 del 2022, dovrà provvedere la Provincia Autonoma di Trento esclusivamente con risorse stanziare nel proprio bilancio.*

*Pertanto, dalla norma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Il **comma 6** incrementa da 1 a 3 il numero dei rappresentanti della Conferenza unificata che compongono la Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che, come previsto nell'allegato V.3 al d.lgs. 36/2023, ai componenti della Cabina di regia non sono riconosciuti compensi e che eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.



**ART. 18 (Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)**

La disposizione reca misure volte a rafforzare l'integrazione delle politiche di coesione con le risorse del PNRR.

Il **comma 1** dell'articolo in esame modifica i commi 12 e 14 dell'art. 50 del decreto -legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR. In particolare, con la modifica del comma 12, secondo periodo, viene innalzato da 30.000 fino a 50.000 euro il compenso annuo lordo previsto per gli incarichi di componenti del Nucleo per le politiche di coesione che possono essere conferiti, a titolo non esclusivo, a personale estraneo alla Pubblica amministrazione. Con la modifica del comma 14, invece, si prevede che gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'art. 2 del d.P.C.M. 19 novembre 2014 sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se *antecedente*.

All'attuazione della presente disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con particolare riguardo alla previsione di cui alla lettera a) del comma 1, si evidenzia che l'incremento dei compensi riconoscibili agli eventuali componenti del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), titolari di incarichi a titolo non esclusivo, che la stessa non determina effetti finanziari, dal momento che, come risulta dalla relazione tecnica relativa al citato articolo 50, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione del NUPC è stata considerata la spesa relativa sia ai compensi riconosciuti ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e sia ai compensi dei componenti del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).

Nel ricordare che, ai sensi del comma 10 del citato articolo 50, il NUPC, oltre ad assorbire le competenze del NUVAP, è divenuto titolare delle funzioni del NUVEC (ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze), si rappresenta che, ai sensi del comma 12 del predetto articolo 50, in relazione ai componenti del Nucleo per le politiche di coesione è previsto un trattamento economico compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000.

Ai sensi del successivo comma 16, *“I compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Orbene, poiché il conferimento degli incarichi a titolo non esclusivo è consentito soltanto nell'ambito del contingente dei componenti del NUPC (come previsto dal comma 11 del medesimo articolo 50), l'incremento del compenso ad essi riconoscibili da euro 30.000 ad euro 50.000 non determina oneri aggiuntivi, dal momento che per i componenti del Nucleo è stato già considerato e valutato, nell'ambito della relazione tecnica relativa all'articolo 50 del decreto – legge n. 13 del 2023 e senza ascrivere nuovi effetti finanziari, un compenso minimo per i componenti del citato Nucleo di euro 50.000.



Conseguentemente, l'incremento dei compensi riconosciuti ai componenti del NUPC, titolari di incarico a titolo a non esclusivo, verrà corrisposto a valere sulle disponibilità finanziarie allocate, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che per gli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**ART. 19 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)**

L'intervento in esame è finalizzato, **ai commi da 1 a 9**, a potenziare le risorse umane a disposizione delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, per l'attuazione delle politiche di coesione di tipo territoriale, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni di coordinamento nazionale. E' prevista l'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche delle predette amministrazioni, di 2.200 unità (di cui 71 destinate al Dipartimento per le politiche di coesione) da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli oneri sono stati determinati considerando:

- a. il numero delle unità di personale distinte per tipologia di Amministrazione (Dipartimento per le politiche di coesione, regioni ed enti territoriali), stimando che le 2.129 unità di persone (dunque, al netto delle 71 unità destinate al Dipartimento per le politiche di coesione) siano destinate, nella misura di circa il 12% alle sette regioni e nella restante misura dell'88% alle città metropolitane, alle province, alle unioni di comuni e ai comuni ubicate in dette regioni;
- b. l'importo retributivo annuo lordo, comprensivo degli oneri per buoni pasto, previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti per singolo dipendente/Amministrazione, così suddiviso:
  - € 74.117 per le risorse umane previste per il Dipartimento Politiche di Coesione;
  - € 45.115 per le risorse umane previste per le regioni;
  - € 43.000 per le risorse umane previste per gli enti locali;
- c. l'onere per l'espletamento della procedura concorsuale pari a euro 3.000.000 per l'anno 2024 (comma 4).
- d. l'importo complessivo di euro 6.600.000 (comma 6) delle borse di studio da corrispondere ai 2.200 vincitori del concorso per la partecipazione al corso di formazione;
- e. l'importo complessivo degli oneri da corrispondere alle istituzioni universitarie ovvero **all'associazione** Formez PA per l'erogazione del corso di formazione, quantificato forfettariamente, in via prudenziale, nella misura di euro 2.000 per ciascun discente (2.200 unità) pari a euro 4.400.000 (comma 6);

Ai fini delle quantificazioni, si stima che le assunzioni avverranno nella seconda metà dell'anno 2024, tenendo conto dei tempi tecnici occorrenti per la raccolta dei fabbisogni, per l'adozione del decreto di riparto delle risorse e delle unità di personale, per la sottoscrizione delle convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e le istituzioni universitarie ovvero **con l'associazione** Formez PA, per l'espletamento della procedura concorsuale (che si prevede possa concludersi non prima del mese di aprile 2024), nonché dei tempi (3 mesi) previsti per la frequenza da parte dei vincitori del concorso pubblico.



La ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1 è effettuata con apposito DPCM, da adottarsi con le modalità ivi definite, entro i seguenti limiti di spesa:

- a) euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) euro 5.639.375 per l'anno 2024 ed euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- c) euro 1.505.000 per l'anno 2024 ed euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- d) euro 2.902.500 per l'anno 2024 ed euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- e) euro 35.991.000 per l'anno 2024 ed euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si riportano di seguito i valori considerati per la quantificazione degli oneri derivanti dal complessivo intervento:

AMMINISTRAZIONE ASSEGNATARIA	RAL - importi in €	Buoni pasto anno	RAL - importi in € inclusi buoni pasto	Numero di unità di personale reclutate	Costo annuo retribuzione - Importi in € (inclusi buoni pasto)	Costo annuo retribuzione - Importi in € (esclusi buoni pasto)	Oneri per retribuzioni relative all'anno 2024 (rateo 6 mesi) - Importi in € (inclusi buoni pasto)	Oneri per retribuzioni relative all'anno 2024 (rateo 6 mesi) - Importi in € (esclusi buoni pasto)	Oneri complessivi per buoni pasto anno	Importo mensile lordo borsa di studio (rivalutata secondo indici ISTAT e FOI) Importi in €	Oneri per borse di studio relative all'anno 2024 (3 mesi) Importi in €
DIPARTIMENTO POLITICHE COESIONE	72.598	1.519	74.117	71	5.262.307	5.154.458	2.631.154	2.577.229	107.849	1.000	213.000
REGIONI	43.596	1.519	45.115	250	11.278.750	10.899.000	5.639.375	5.449.500	379.750	1.000	750.000
CITTA' METROPOLITANE	41.451	1.519	43.000	70	3.010.000	2.903.670	1.505.000	1.451.835	106.330	1.000	210.000
PROVINCE	41.451	1.519	43.000	135	5.805.000	5.599.935	2.902.500	2.799.968	205.065	1.000	405.000
ENTILOCALI	41.451	1.519	43.000	1.674	71.982.000	69.439.194	35.991.000	34.719.597	2.542.806	1.000	5.022.000
<b>Totale</b>				<b>2.200</b>	<b>97.338.057</b>	<b>93.996.257</b>	<b>48.669.029</b>	<b>46.998.129</b>	<b>3.341.800</b>		<b>6.600.000</b>

RIEPILOGO ONERI		
COSTO INCLUSI BUONI PASTO	ONERI ANNO 2024	ONERI ANNUI dal 2025
TOTALE ONERI RETRIBUTIVI	48.669.029	97.338.057
TOTALE ONERI BORSE DI STUDIO	6.600.000	-
ONERI EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	4.400.000	-
COSTO ORGANIZZAZIONE CONCORSO	3.000.000	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>62.669.029</b>	<b>97.338.057</b>

Il **comma 8** prevede la copertura finanziaria e dispone che agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 **annui a decorrere dall'anno 2025**, si provvede:

- a) quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027" approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
- b) quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;



c) quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il **comma 9** stabilisce che a decorrere dall'anno 2030, le risorse di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) non utilizzate sono ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa **di cui** rispettivamente al comma 8, lettere c), d), e) e f).

*Il comma 9-bis, inserito in sede di conversione, allo specifico fine di implementare la qualità dell'azione amministrativa del Ministero della Cultura e del Ministero della Giustizia nonché di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni del Mezzogiorno comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza», autorizza il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire procedure selettive per contratti a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, con priorità per i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia, fino a duecentosessantasei unità di personale, di cui 74 da inquadrare nel profilo professionale degli assistenti, 25 nel profilo professionale degli operatori e 167 nel profilo professionale dei funzionari. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Tali procedure possono essere svolte anche mediante una sola prova orale e sono organizzate per figure professionali omogenee. Si prevede che le relative graduatorie possono essere utilizzate anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.*

*La misura prevede la possibilità di attivare rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di diciotto ore settimanali, per la durata di diciotto mesi, di personale fino a 266 unità, di cui 74 da inquadrare nel profilo professionale degli assistenti, 25 nel profilo professionale degli operatori e 167 nel profilo professionale dei funzionari.*

*La disposizione prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato e parziale sono attivabili nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La misura, pertanto, non è suscettibile di introdurre oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto tali assunzioni a termine sono subordinate alla sussistenza delle occorrenti risorse nei limiti finanziari previsti dal citato articolo 9, comma 28 del d decreto-legge n. 78/2010.*

**ART. 20 (Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri)**

L'intervento rimodula i termini del trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) degli stranieri in posizione irregolare sul territorio nazionale, aumentandoli dagli attuali 3 mesi, prorogabili di ulteriori 45 giorni, a 6 mesi, cui possono aggiungersene altri 12, per un totale di 18.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il prolungamento del periodo di trattenimento dello straniero avviene nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione e degli oneri di carattere socio-sanitario connessi alla relativa permanenza dello stesso, che sono parametrati sul numero dei posti disponibili e non sulla durata della permanenza.



In sostanza, la norma, limitandosi ad individuare un periodo di trattenimento maggiore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, non amplia la platea degli stranieri destinatari della misura. I posti disponibili nei centri attualmente operativi, infatti, ricevono una copertura finanziaria calcolata sull'intero anno, considerando pertanto le presenze potenziali nell'intero periodo di riferimento, come se i centri fossero sempre a piena capienza. Inoltre, l'assegnazione dello straniero al CPR avviene nel limite dei posti disponibili, non potendosi in tal modo generare oneri non previamente quantificati. Parimenti, le precedenti disposizioni che hanno determinato un aumento del periodo massimo di trattenimento presso i CPR e, segnatamente, l'articolo 2 del decreto-legge n. 113/2018 e l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 20/2023 sono state considerate insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, proprio in ragione dell'invarianza del numero dei posti disponibili.

**ART. 21 (Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio)**

Il **comma 1** non comporta oneri in quanto si configura come disposizione meramente ordinamentale e procedurale.

Il **comma 2** non comporta oneri in quanto volto a prevedere l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a individuare le aree geografiche interessate dalla realizzazione delle strutture, con le risorse umane, *strumentali* e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 3** ha natura autorizzatoria e non comporta oneri, giacché è volto a conferire l'incarico al Ministero della difesa di procedere, nell'ambito della ristretta tempistica connessa con l'emergenza migratoria, alla progettazione e alla realizzazione delle strutture.

Il **comma 4** prevede la creazione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa volto a finanziare la realizzazione delle strutture previste dal Piano, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e di 400.000 per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6, pari a 400.000 *euro* per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**ART.22 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

L'articolo predispose il necessario coordinamento con la precedente disciplina normativa delle ZES ed introduce disposizioni transitorie nelle more dell'avvio del nuovo sistema della ZES Unica.

Il **comma 1**, incidendo sul decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 12 (vigente normativa di disciplina del sistema delle ZES), prevede:

- l'abrogazione, dal 1° gennaio 2024, delle norme ritenute non più attuali con l'emanazione del presente decreto;
- le opportune modifiche formali alle disposizioni ritenute compatibili.



Il **comma 2**, al fine di garantire in ogni caso l'avvio delle iniziative imprenditoriali nell'area della ZES Unica nelle more dell'operatività della Struttura di missione, prevede l'applicazione, alle istanze del procedimento autorizzatorio unico previsto dal presente decreto, presentate successivamente al 1° gennaio 2024. Fino alla data dalla quale le funzioni già di titolarità dei Commissari sono trasferite alla Struttura di missione ZES – come individuata con il DPCM di cui all'articolo 10, comma 5 – i Commissari straordinari svolgono le funzioni attribuite alla Struttura di missione ZES.

Il **comma 3** prevede che per le finalità di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024:

- a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;
- b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia - Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati nella lettera c);
- c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale ***Ionica Interregionale*** Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;
- d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;
- e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).

Le disposizioni dei commi da 1 a 3 hanno carattere ordinamentale e di coordinamento normativo e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, nonché di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto – legge n. 91 del 2017 e del **regolamento** del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, resta fermo l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che consiste nella riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, e del **regolamento** del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1. Tale previsione comporta di fatto l'abrogazione, a partire dall'anno 2024, della misura introdotta dalla legge 178/2020.

Ai fini della stima, rispetto alla RT originaria, sono state utilizzate le informazioni al momento disponibili, desunte dalla dichiarazione dei redditi 2022 (anno d'imposta 2021) ed in particolare dal quadro RS – Sezione Aiuti di Stato con il codice 25. L'agevolazione su base annua risulta pari a circa 0,8 milioni di euro.



Si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione tenendo conto della durata dell'agevolazione originaria di 6 anni a partire dal primo anno di attività e considerando un acconto del 75%:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
<b>IRES</b>	0	1,4	2,2	3,0	3,8	4,6	5,4	4,8

*Importi in milioni di euro*

Il comma 5, prevede che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, sia incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

Al **comma 6** si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112.

#### **ART. 23 (Entrata in vigore)**

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

